|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare

nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione

superiore. (22G00002)

(GU n.4 del 7-1-2022)

Vigente al: 8-1-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della

Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni

della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure

urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante

«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,

sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21

aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23

luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre

2021, n. 221, con cui e' stato dichiarato e prorogato lo stato di

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la

prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente

intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni

di pregiudizio per la collettivita';

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di integrare il

quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del

predetto adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e

contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare il

quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del

virus, estendendo, tra l'altro, l'obbligo vaccinale ai soggetti ultra

cinquantenni e a settori particolarmente esposti, quali quello

universitario e dell'istruzione superiore.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 5 gennaio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro della salute;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione

dell'infezione da SARS-CoV-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo

4-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni). -

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino

al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di

cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione

dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica

ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea

residenti nel territorio dello Stato, nonche' ai cittadini stranieri

di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo

restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato

pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche

documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito

o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero

della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti

SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione puo' essere omessa o

differita. L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della

vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle

circolari del Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a coloro

che compiono il cinquantesimo anno di eta' in data successiva a

quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo il

termine del 15 giugno 2022, di cui al comma 1.

Art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati

vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro). - 1. A decorrere dal

15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi

1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo

vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di

lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono

tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di

vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere

a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies

del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui

all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021, i

responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge

l'attivita' giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del

decreto-legge n. 52 del 2021, sono tenuti a verificare il rispetto

delle prescrizioni di cui al comma 1 per i soggetti sottoposti

all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono

la propria attivita' lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le

verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 sono

effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del

decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al

comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione

di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attivita'

lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata

dai soggetti di cui al comma 2, nonche' dai rispettivi datori di

lavoro.

4. I lavoratori di cui ai commi 1, nel caso in cui comunichino di

non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al

comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai

luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti

ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla

conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della

predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per

i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono

dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque

denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica

l'articolo 9-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 52 del

2021.

5. E' vietato l'accesso dei lavoratori di cui al comma 1 ai

luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di cui al predetto comma

1.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e'

sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non

stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II

del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto

compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione

amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del

decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita nel pagamento di una somma

da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari

secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione e' omessa o differita,

il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui all'articolo 4-quater,

comma 2, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della

retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del

contagio da SARS-CoV-2.

8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9-sexies, commi 8 e

8-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. In caso di inosservanza

dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti

casi:

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano

iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano

effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel

rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del

Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano

effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario

entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19

previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021,

n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.

87.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di

inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e

4-ter.

3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura

ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero della salute per il

tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede,

sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo

vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo

Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema

Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario

Nazionale vaccinati per COVID-19, nonche' su quelli per cui non

risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al

medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano

esenti dalla vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma,

il Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento delle

informazioni su base individuale inerenti alle somministrazioni,

acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini ai sensi dell'articolo 3,

comma 5-ter, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al

trattamento dei dati relativi agli esenti acquisiti secondo le

modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22

aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

giugno 2021, n. 87.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia delle

entrate-Riscossione comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del

procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine

perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare

all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale

certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo

vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva

impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari

danno notizia all'Agenzia delle entrate-Riscossione dell'avvenuta

presentazione di tale comunicazione.

5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette

all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di

dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari

prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con

l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza

dell'obbligo vaccinale o all'impossibilita' di adempiervi di cui al

comma 4.

6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda

sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo

vaccinale, ovvero l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4,

provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24

novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo

26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

602, ed entro centottanta giorni dalla relativa trasmissione, di un

avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di

cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e

l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell'Agenzia delle

entrate-Riscossione, passivamente legittimata.

8. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate a

cura dell'Agenzia delle entrate Riscossione ad apposito capitolo

dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo

emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilita'

speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27.».

Art. 2

Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle universita',

delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

e degli istituti tecnici superiori

1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Dal 1°

febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione

da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle

universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale

e coreutica e degli istituti tecnici superiori.»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le

seguenti: «e del comma 1-bis»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),»

sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis)»;

c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal

15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno

2022»;

d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono

sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle

universita', delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale

e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Art. 3

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fino al 31 marzo 2022, e' consentito esclusivamente

ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19,

di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e

attivita', nell'ambito del territorio nazionale:

a) servizi alla persona;

b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari,

attivita' commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il

soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona,

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i

Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello

sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli

internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e

minori.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, lettere a) e c)

si applicano dal 20 gennaio 2022. La disposizione di cui al comma

1-bis, lettera b), si applica dal 1° febbraio 2022, o dalla data di

efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui alla medesima lettera, se diversa. Le verifiche che l'accesso ai

servizi, alle attivita' e agli uffici di cui al comma 1-bis avvenga

nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma sono

effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili ai sensi del

comma 4.»;

2) al comma 3, le parole «comma 1» sono sostituite dalle

seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

b) all'articolo 9-sexies:

1) al comma 4, dopo le parole: «e ai giudici popolari» sono

aggiunte le seguenti: «, nonche' ai difensori, ai consulenti, ai

periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle

amministrazioni della giustizia»;

2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Le

disposizioni del presente articolo non si applicano ai testimoni e

alle parti del processo.»;

3) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis.

L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla

mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al

comma 1 non costituisce impossibilita' di comparire per legittimo

impedimento.»;

c) all'articolo 9-septies, il comma 7 e' sostituito dal

seguente: «7. Nelle imprese, dopo il quinto giorno di assenza

ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro puo' sospendere

il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di

lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non

superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto

termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con

diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore

sospeso.».

2. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,

relativo alle certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San

Marino, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 28 febbraio 2022, ai soggetti di cui al comma 1

non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo

4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e all'articolo 1 del

decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.».

Art. 4

Gestione dei casi di positivita' all'infezione da SARS-CoV-2 nel

sistema educativo, scolastico e formativo

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati

positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,

scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non

paritarie nonche' i centri provinciali per l'istruzione degli adulti,

ferma restando l'applicazione per il personale scolastico

dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

per gli alunni si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di

istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positivita' nella

stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al

medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per

una durata di dieci giorni;

b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del

decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:

1) in presenza di un caso di positivita' nella classe, si

applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico

rapido o molecolare da svolgersi al momento di conoscenza del caso di

positivita' e da ripetersi dopo cinque giorni;

2) in presenza di almeno due casi di positivita' nella classe,

si applica alla medesima classe la didattica a distanza per la durata

di dieci giorni;

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4,

comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonche'

nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione

e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

1) con un caso di positivita' nella classe si applica alla

medesima classe l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di

tipo FFP2 e con didattica in presenza;

2) con due casi di positivita' nella classe, per coloro che

diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o

di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere

effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con

l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini

summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la

durata di dieci giorni;

3) con almeno tre casi di positivita' nella classe, si applica

alla medesima classe la didattica a distanza per la durata di dieci

giorni.

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere

nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura

corporea superiore a 37,5°.

Art. 5

Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella

popolazione scolastica

1. Al fine di assicurare, sino al 28 febbraio 2022, l'attivita' di

tracciamento dei contagi da COVID-19 nell'ambito della popolazione

scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette

alla autosorveglianza di cui all'articolo 4, mediante l'esecuzione

gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene

SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del

decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sulla base di idonea prescrizione

medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di

libera scelta, presso le farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e

419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le strutture sanitarie

aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del

decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e' autorizzata a favore del

Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle

misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza

epidemiologica COVID-19 la spesa di 92.505.000 euro per l'anno 2022,

a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi

incluse quelle confluite sulla contabilita' speciale di cui

all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi

dell'art. 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.

106.

2. Al fine di ristorare le farmacie e le strutture sanitarie per i

mancati introiti derivanti dall'applicazione del comma 1, il

Commissario straordinario provvede al trasferimento delle risorse

alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla

base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria, secondo le

medesime modalita' previste dai protocolli d'intesa di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

3. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e

fabbisogno, pari a 42,505 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la

compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione

vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.

154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.

189.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 7 gennaio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio

dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |